



**S**indacato  
**N**azionale  
**A**utonomo  
**L**avoratori  
**S**cuola

**CONF. S. A. L.**  
Confederazione  
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

### Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B  
31020 Fontane di Villorba - Treviso  
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: [veneto.tv@snals.it](mailto:veneto.tv@snals.it)  
Web: [www.snalstv.altervista.org](http://www.snalstv.altervista.org)

## PERICOLO LAVORO ISOLATO A SCUOLA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Ancora oggi, otto anni dopo la prima denuncia dello SNALS di Treviso della pericolosità del lavoro isolato presente nelle scuole della provincia, pervengono al sindacato segnalazioni riguardanti situazioni lavorative di grave disagio legate a detto fattore di rischio.

**Come è noto, il lavoro in solitudine** in quanto “pericolo immediato” è stato fino a qualche decennio fa ignorato a scuola, ma dopo la drastica riduzione di personale scolastico (collaboratori scolastici in particolare) realizzata dalla legge 133/2008, la necessità di far operare lo stesso personale su più turni, a volte, in sedi/plessi lontani dalla sede centrale della scuola, ha generato anche nella scuola i rischi legati al lavoro isolato.

Il lavoro isolato, vietato dalla legge negli ambienti ove si eseguono lavorazioni pericolose, purtroppo, nelle scuole italiane sembra essere considerato “rischio residuo” o accettabile per il personale collaboratore scolastico.

Certamente, però, il fatto che soltanto alcuni lavori in solitario siano esplicitamente proibiti per legge non significa che qualsiasi altro lavoro possa essere eseguito in solitario.

Nel caso del lavoro in solitario cui sono soggetti alcuni collaboratori scolastici durante il lavoro pomeridiano, il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale occorre adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è quello relativo all'organizzazione dei soccorsi in caso di malore o di infortunio dei lavoratori stessi.

Infatti, in questo caso i fattori addizionali di rischio sono:

- l'impossibilità o la limitata capacità da parte del lavoratore di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro;
- la difficoltà o l'impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo dove è necessario l'intervento di soccorso;
- l'ulteriore difficoltà o l'impossibilità dei soccorritori di individuare esattamente, una volta all'interno dell'edificio scolastico, il punto ove si trova l'infortunato.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento di soccorso con effetti a volte fatali.

Per tutti i motivi sopra esposti, la valutazione dei rischi effettuata dal Dirigente scolastico (datore di lavoro), ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs.81/2008, “...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari...”.

Infine, sempre considerati i suddetti fattori addizionali di rischio, ai sensi dell'obbligo di cui all'articolo 45 - comma 1 - del D.Lgs.81/08, è necessario che “Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,...” prenda “... i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.

**Per segnalazioni ed ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso, Conegliano, Castelfranco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo.**

Treviso, 14 aprile 2023

Il Segretario provinciale  
f.to prof. Salvatore Auci